

REGOLAMENTO (CEE) N. 2731/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/93 relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per taluni frutti rossi originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1988/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2140/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modalità di applicazione del regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria, e che fissa i prezzi minimi all'importazione vigenti fino al 30 aprile 1994⁽²⁾, prevede l'adozione, da parte della Commissione, delle misure necessarie in caso di mancata osservanza di determinati criteri;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2169/93 della Commissione, del 2 agosto 1993, relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per taluni frutti rossi originari della Polonia⁽³⁾, modificato da ultimo

dal regolamento (CEE) n. 2532/93⁽⁴⁾, la Commissione ha deciso di garantire il rispetto del prezzo minimo per ogni partita importata di taluni frutti rossi originari della Polonia mediante la riscossione di tasse compensative; che, dalle informazioni pervenute alla Commissione, relative al primo trimestre della campagna di commercializzazione, risulta chiaramente che, alla luce dei prezzi all'importazione, uno dei criteri non è stato rispettato per taluni frutti rossi originari della Polonia; che è pertanto necessario reintrodurre immediatamente, vista l'urgenza, una tassa di compensazione per un periodo di tre mesi per tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2169/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 98.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 3. 8. 1993, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 232 del 15. 9. 1993, pag. 22.